

ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DENOMINATO "ENVIROPRO GOLD - ENVIRONMENTAL PROTECTION LIABILITY"

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA.

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: REGNO UNITO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO. AUTORIZZAZIONE IN ITALIA N.: 401591

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al Prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia

Che tipo di assicurazione è?

Il Prodotto denominato "Enviropro Gold - Environmental Protection Liability" copre le conseguenze di qualsiasi Sinistro verificatosi nello svolgimento dell'attività presso lo Stabilimento indicato nella Scheda di Polizza e le spese per la messa in sicurezza d'emergenza dello Stabilimento medesimo, ai sensi e ai termini delle Condizioni di Polizza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Costi di Bonifica e Ripristino che si rendono necessari a seguito di un Evento di Inquinamento
- ✓ Danneggiamento materiale, totale o parziale, di cose di proprietà dell'Assicurato ubicate nello Stabilimento per effetto di un Evento di Inquinamento
- Risarcimento danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, danneggiamento materiale e sospensioni di attività produttive, commerciali o di fornitura di servizi
- ✓ Danno ambientale ex art. 300, D.Lgs. 152/2006
- Spese per la messa in sicurezza d'emergenza dello Stabilimento



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Responsabilità contrattuale
- ✗ Responsabilità del datore di lavoro
- ✗ Beni componenti lo Stabilimento, salvo sia stipulata apposita estensione.
- ✗ Soggetti collegati
- ✗ Intenzionale inosservanza di norme
- ✗ Omessa dichiarazione di fatti noti
- ✗ Inquinamento preesistente
- ✗ Variazione della destinazione d'uso
- ✗ Oneri non assicurabili
- ✗ Verifiche della conformità normativa
- ✗ Sanzioni economiche e commerciali
- ✗ Cessione dello Stabilimento
- ✗ Attività di trasporto
- ✗ Amianto, salvo sia stipulata apposita estensione
- ✗ Piombo
- ✗ Sostanze radioattive, salvo sia stipulata apposita estensione
- ✗ Guerra e terrorismo

(esclusioni principali)



Ci sono limiti di copertura?

- ! • Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- I danni derivanti da fatti dolosi o fraudolenti del contraente o dell'assicurato
- Le richieste di risarcimento avanzate/le perdite verificatesi prima del periodo di polizza o successivamente e/o comunque inerenti fatti verificatisi prima della data di retroattività (ove prevista)
- Gli altri limiti di copertura indicati nella Scheda



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto origine dai Siti Assicurati, anche essi ubicati nell'Unione europea.



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

L'omesso avviso scritto entro 30 giorni dal sinistro può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo

- in caso di sinistro, informare tempestivamente la Compagnia non oltre 3 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza

L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo

- in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto

Nell'adempimento dell'obbligo di Bonifica a seguito di Eventi di Inquinamento nei termini imposti dalla Normativa in Materia Ambientale, l'Assicurato dovrà designare professionisti competenti ed appaltare tali lavori a soggetti scelti di comune accordo con la Società. L'Assicurato darà avviso alla Società di tutte le azioni e le misure adottate in conformità a quanto stabilito nel presente articolo.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere corrisposto secondo le modalità indicate nella Scheda.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Qualora il Contraente non versi i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).



Come posso disdire la polizza?

Durata secondo quanto previsto nella sezione V, condizioni particolari.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Polizza di Assicurazione del rischio di danno all'ambiente



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: "EnviroPRO"

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra, n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

AIG Europe S.A. (AESAs), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato. Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESAs.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può

consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made".

Danni ambientali	<p>A. Costi di Bonifica e Ripristino, delle sole matrici ambientali (acqua, aria e suolo) entro i confini della Stabilimento, che si rendono necessari a seguito di un Evento di Inquinamento.</p> <p>B. Danneggiamento materiale, totale o parziale, di cose di proprietà dell'Assicurato poste entro i confini della Stabilimento, cagionato da un Evento di Inquinamento.</p> <p>C. Risarcimento di danni cagionati a terzi, sia entro che al di fuori dei confini dello Stabilimento, per (i) morte e lesioni personali; (ii) danneggiamento materiale (compresa la riduzione di valore), totale o parziale, di cose, intendendosi con tale termine gli oggetti materiali, la flora e la fauna, con esclusione dei Costi di Bonifica e Ripristino; (iii) sospensioni totali o parziali di attività produttive, commerciali o di fornitura di servizi ed in genere dalla perdita d'uso di cose nell'ambito del sito contaminato a seguito dell'Evento di Inquinamento.</p> <p>D. Danno ambientale (ex Art. 300, DLgs 152/06), inteso come deterioramento significativo e misurabile – purché permanente - provocato alle specie protette, agli habitat naturali, alla flora e alla fauna selvatiche, alle acque, al terreno ed alla utilità garantita dalle suddette risorse naturali ad altre risorse naturali e/o al pubblico); i costi relativi alle azioni effettuate direttamente sul sito contaminato e sul suo ecosistema volte a riparare, risanare e a ripristinare, le risorse naturali e i servizi delle stesse garantendo anche il mantenimento a lungo termine dello stato di conservazione del sito e del suo ecosistema in situazione analoga a quella precedente il verificarsi dell'Evento di Inquinamento.</p> <p>E. Costi di Bonifica e Ripristino che si rendono necessari a seguito del propagarsi degli effetti di un Evento di Inquinamento, verificatosi entro i confini dello Stabilimento, all'esterno dello stesso.</p> <p>Spese per interventi urgenti e temporanei sostenute in misura ragionevole dall'Assicurato in caso di minaccia imminente che si verifichi, o al verificarsi di, un Evento di Inquinamento allo stesso imputabile, al fine di neutralizzare tale minaccia, ovvero di contenere la diffusione dello stesso - in attesa dell'eventuale ulteriore intervento di bonifica - e le conseguenze del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.</p>
Operazioni di carico e scarico (laddove richiamato come operante nella scheda di polizza)	Operazioni di carico e scarico effettuate, con mezzi e/o dispositivi meccanici, presso terzi con automezzi di proprietà degli Assicurati.
Responsabilità civile	Responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla committenza del trasporto delle merci pericolose e per le società di trasporto indicate nella

derivante dalla committenza del trasporto di merci pericolose (laddove richiamato come operante nella scheda di polizza)	Scheda di Polizza.
Danni a cose di proprietà dell'Assicurato (laddove richiamato come operante nella scheda di polizza)	Danni prodotti ai beni di proprietà dell'Assicurato che compongono lo stabilimento.
Serbatoi interrati (laddove richiamato come operante nella scheda di polizza)	Danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate nell'insediamento nei serbatoi interrati o comunque direttamente posati sul terreno.
 Che cosa non è assicurato?	
Responsabilità contrattuale	Qualsiasi responsabilità che, non sussistendo a sensi di legge, l'Assicurato si sia assunto mediante contratto.
Responsabilità del datore di lavoro	Qualsiasi responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio rientranti nell'attività per la quale è prestata l'Assicurazione.
Beni che compongono lo stabilimento	Qualsiasi responsabilità nei confronti dei proprietari dei beni che compongono lo stabilimento (immobili, impianti, ecc.), o del sito su cui sorge lo stesso.
Soggetti collegati	Eventi di inquinamento che abbiano cagionato danni a qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che si trovi con l'Assicurato in un rapporto di partecipazione, controllo, collegamento o sottoposizione a comune controllo.
Intenzionale mancata osservanza di norme	Eventi di inquinamento derivanti da, o attribuibili a, inosservanza intenzionale da parte dell'Assicurato di leggi, direttive, regolamenti, statuti, normative o consuetudini aventi forza di legge ovvero di avvisi di violazione, ordini esecutivi o disposizioni di autorità pubbliche.
Omessa dichiarazione di fatti noti	Eventi di inquinamento già verificatisi, o derivanti da circostanze che ne rendano prossimo e certo il verificarsi, successivamente alla data di decorrenza, o alla data di retroattività ove concessa, dei quali l'Assicurato era a conoscenza, o che avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, e che non sono stati dichiarati dall'Assicurato alla Società.
Inquinamento preesistente	Eventi di inquinamento che riguardano aree in cui le sostanze fuoriuscite sono già presenti in concentrazioni superiori a quelle previste dalla normativa in materia ambientale.

Mancato presidio dello stabilimento	Eventi di inquinamento che si verificano e/o si manifestano, successivamente alla data in cui viene a mancare il controllo operativo dello stabilimento.
Variazione della destinazione d'uso dell'area interessata dall'evento di inquinamento	Eventuale incremento dei costi di bonifica e ripristino in conseguenza della variazione della destinazione d'uso del sito intervenuta durante l'intervento di bonifica.
Oneri non assicurabili	Qualsiasi pagamento l'Assicurato sia tenuto ad effettuare a titolo di sanzioni, multe, ammende da chiunque comminate, nonché i cosiddetti danni punitivi, imposte, tasse o qualsiasi risarcimento o indennizzo per eventi che la legge consideri non assicurabili.
Alterazioni genetiche	Eventi di inquinamento che provochano alterazioni di carattere genetico.
Inquinamento di origine epidemiologica	Eventi di inquinamento originati da contaminazione di tipo biologico, per tale intendendosi quella prodotta da virus, batteri, funghi, spore, ecc.
Pozzi perdenti	Eventi di inquinamento che si verificano attraverso pozzi perdenti.
Aree di movimentazione e stoccaggio	Qualsiasi tipo di spesa e/o costi sostenuti per evitare, contenere o riparare un danno a suolo, sottosuolo ed acque di falda, nel caso in cui le aree di movimentazione e/o stoccaggio delle sostanze (ivi compresi i rifiuti) non siano impermeabilizzate e il drenaggio delle stesse non sia dotato di mezzi di protezione o contenimento di spandimenti anche improvvisi.
Verifiche della conformità normativa	Tutte le spese o i costi sostenuti volontariamente dall'Assicurato, o imposte dalle autorità di controllo, per le attività di monitoraggio o controllo di conformità alle normative e per le spese o i costi che, a seguito di tali attività, si rendono necessarie per il ripristino della suddetta conformità.
Sanzioni economiche o commerciali internazionali	Pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle nazioni unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'unione europea o degli Stati Uniti d'America.
Cessione dello stabilimento	Eventi di inquinamento che si verificano e/o si manifestano, sia entro che oltre i confini dello stabilimento, successivamente alla data in cui lo stesso viene venduto, ceduto o ne venga ceduto il controllo operativo.
Attività di trasporto	Eventi di inquinamento, verificatisi oltre i confini dello stabilimento, derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso a qualsiasi titolo da parte dell'Assicurato o di altri che operano a suo nome, incluse le operazioni di carico e scarico, di (i) veicoli stradali a motore, rimorchi o semirimorchi autorizzati alla circolazione su strade pubbliche, comprese le relative attrezzature o apparecchiature; di (ii) aerei, navi o veicoli su rotaia.
Serbatoi interrati	Eventi di inquinamento originati da qualsiasi impianto o parte di impianto, situato entro i confini dello stabilimento, direttamente sul suolo o nel sottosuolo, e destinato a stoccaggio e movimentazione di sostanze presenti nello stabilimento.
Amianto e piombo	Eventi di inquinamento originati da amianto o qualsiasi materiale contenente amianto, pitture a base di piombo utilizzate o applicate a qualsiasi costruzione o struttura.

Sostanze radioattive	Eventi di inquinamento verificatisi sia entro che oltre i confini dello stabilimento a causa della presenza di sostanze radioattive.
Guerra e terrorismo	Atti di guerra (dichiarata o meno), terrorismo, conflitto armato, attività militare, terroristica o di guerra civile, sabotaggio, occupazione militare, ostilità (dichiarata o meno), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento alla proprietà da parte o per ordine di qualunque autorità governativa, pubblica o locale o qualunque altra organizzazione politica o terroristica.
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute.	
 Ci sono limiti di copertura?	
<p>L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.</p> <p>L'assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente.</p> <p>Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.</p>	
 Che obblighi ho?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:</p> <p>AIG Europe SA Financial Lines Claims Piazza Vetra, 17 20123 Milano Italia</p> <p>- informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p> <p>Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p> <p>La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto</p>

	del terzo danneggiato non sia prescritto.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all' Art.1894 c.c.
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.
 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato.</p> <p>L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte.</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.</p> <p>Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.</p>
Rimborso	Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Secondo quanto previsto nella sezione V, condizioni particolari.
Sospensione	<i>Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP</i>
 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato


 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Ai soggetti che intendono assicurare la responsabilità conseguente ad un rischio di inquinamento ambientale.</p>	
 Quali costi devo sostenere?	
<p>Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 14,88%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.</p>	
COME PRESENTARE RECLAMI?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:</p> <p>AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com</p> <p>Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html.</p> <p>Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitrato	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.</p>
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge</p>

	9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1- <i>bis</i> , D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
<u>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u>	

EnviroPro



Environmental Protection Liability



**ASSICURAZIONE DEL
RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE**

Polizza: <Numero di Polizza>	Broker: <Denominazione del Broker>	Cod.: <Codice del Broker>
-------------------------------------	---	----------------------------------

1 - Contraente

1.1 Ragione sociale: _____ <Denominazione del Contraente> _____

1.2 Sede: _____ <Sede del Contraente> _____

2 - Assicurato (se diverso dal Contraente)

2.1 Ragione sociale: _____ <Denominazione dell'Assicurato> _____

2.2 Sede: _____ <Sede dell'Assicurato> _____

3 - Attività assicurata

3.1 Descrizione: _____ <Descrizione attività assicurata> _____

4 - Ubicazione dello Stabilimento/i

_____ <Indirizzo> _____
 _____ <Indirizzo> _____

5 - Periodo di Assicurazione

5.1 Decorrenza: ore 24,00 del <XX/YY/ZZZZZ>

5.2 Scadenza: ore 24,00 del <XX/YY/ZZZZZ>

6 - Data di Retroattività

6.1 La garanzia è operante per gli **Eventi di Inquinamento** verificatisi successivamente al <XX/YY/ZZZZZ>

7 - Proroga del termine per la denuncia dei Sinistri

7.1 La garanzia è operante per i **Sinistri**, conseguenti ad **Eventi di Inquinamento** verificatisi durante il **Periodo di Assicurazione**, denunciati successivamente alla data di scadenza ma comunque non oltre il <XX/YY/ZZZZZ>

8 - Massimali

8.1 Aggregato per il **Periodo di Assicurazione**: € <X.XXX.XXX>

8.2 per **Sinistro**: € <X.XXX.XXX>

9 - Garanzie di Polizza (Art. 1 – 1.1)

Le garanzie di cui alle lettere che seguono al punto 9.1, oltre a quella di cui al punto 9.2, si intendono operanti, entro il massimale di polizza, solo nel caso in cui siano specificati gli importi corrispondenti di sottolimiti e franchigia o scoperto.

9.1 Garanzia	Sottolimito per Sinistro	Sottolimito per il Periodo di Assicurazione	Franchigia o Scoperto per Sinistro
A) Costi di Bonifica e Ripristino entro i confini dello Stabilimento	€ <XXXXXXXX>	€ <XXXXXXXX>	Scoperto: 10% min. € X.XXX -max. € XX.XXX
B) Danneggiamento fisico o distruzione di cose di proprietà dell' Assicurato (*)	€ <X.XXX.XXX>	€ <X.XXX.XXX>	Scoperto: 10% min. € X.XXX -max. € XX.XXX
C) Risarcimento di danni cagionati a terzi sia entro che al di fuori dei confini dello Stabilimento	€ <XXXXXXXX>	€ <XXXXXXXX>	Scoperto: 10% min. € X.XXX -max. € XX.XXX
D) Danno ambientale	€ <XXXXXXXX>	€ <XXXXXXXX>	Scoperto: 10% min. € X.XXX -max. € XX.XXX
E) Costi di Bonifica e Ripristino al di fuori dei confini dello Stabilimento	€ <XXXXXXXX>	€ <XXXXXXXX>	Scoperto: 10% min. € X.XXX -max. € XX.XXX
9.2 Spese per la messa in sicurezza di emergenza (Art. 1 – 1.2)	€ <XXXXXXXX>	€ <XXXXXXXX>	=

(*) Ove operante è regolata da specifica clausola riportata nella Parte V (Condizioni Particolari).

10 - Estensioni di garanzia (*)

Le estensioni di garanzia di cui alle lettere che seguono, si intendono operanti, entro il massimale di polizza, solo nel caso in cui siano specificati gli importi corrispondenti di sottolimiti e franchigia o scoperto.

10.1 Garanzia	Sottolimito per Sinistro	Sottolimito per il Periodo di Assicurazione	Franchigia o Scoperto per Sinistro
F) Operazioni di carico e scarico, effettuate con mezzi e/o dispositivi meccanici, presso terzi.	€ <X.XXX.XXX>	€ <X.XXX.XXX>	Scoperto: 10% min. € X.XXX -max. € XX.XXX
G) RC della committenza da trasporto di merci pericolose.	€ <X.XXX.XXX>	€ <X.XXX.XXX>	Scoperto: 10% min. € X.XXX -max. € XX.XXX
H) Serbatoi interrati identificati.	€ <X.XXX.XXX>	€ <X.XXX.XXX>	Scoperto: 10% min. € X.XXX -max. € XX.XXX
I) Danni da amianto.	=	=	=
L) Danni da fonti radioattive.	=	=	=
M) Danni da interruzione dell'attività dell' Assicurato .	=	=	=
N) Atti di terrorismo e sabotaggio.	=	=	=

(*) Ove operanti sono regolate da specifica clausola riportata nella Parte V (Condizioni Particolari).

11 - Premio per il Periodo di Assicurazione

11.1 Formazione del premio per il **Periodo di Assicurazione**:

	Premio netto	Addizionali	Imponibile	Imposta	Totale
Rata alla firma Fino al <i>XX/YY/ZZZZZ</i>	€ <XX.XXX>	€ <XX.XXX>	€ <XX.XXX>	€ <Y.YYY>	€ <ZZ.ZZZ>
Rate successive Dal <i>XX/YY/ZZZZZ</i> al <i>XX/YY/ZZZZZ</i>	€ <XX.XXX>	€ <XX.XXX>	€ <XX.XXX>	€ <Y.YYY>	€ <ZZ.ZZZ>
Dal <i>XX/YY/ZZZZZ</i> al <i>XX/YY/ZZZZZ</i>	€ <XX.XXX>	€ <XX.XXX>	€ <XX.XXX>	€ <Y.YYY>	€ <ZZ.ZZZ>

12 - Dichiarazioni del Contraente

12.1 Data e tipo della documentazione con la quale sono rese alla Società le dichiarazioni dal **Contraente**:

<XX/YY/ZZZZZ> <Proposta questionario>

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

La presente polizza è emessa in tre (3) originali il <XX/YY/ZZZZZ> a <Milano>

Il pagamento dell'importo di € <ZZ.ZZZ> è stato effettuato a mie mani in data <XX/YY/ZZZZZ>
<Località> Il Broker <Ragione sociale>

KK/ZZ

**ASSICURAZIONE DEL
RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE**

INDICE

	Pag.
PARTE I: AVVERTENZE	5
PARTE II: DEFINIZIONI	5
PARTE III: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE	
Art. 1 - Oggetto della Polizza	6
<u>ART. 2</u> - <u>ESCLUSIONI</u>	6
<u>ART. 3</u> - <u>INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE</u>	8
Art. 4 - Proroga del termine per la denuncia dei Sinistri	8
<u>ART. 5</u> - <u>LIMITI DI RISARCIMENTO</u>	8
<u>ART. 6</u> - <u>FRANCHIGIA O SCOPERTO</u>	9
Art. 7 - Obblighi dell' Assicurato in caso di Sinistro	9
<u>ART. 8</u> - <u>GESTIONE DEI SINISTRI - SPESE</u>	9
Art. 9 - Liquidazione dei Sinistri - controversie	10
PARTE IV: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	
Art. 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	10
Art. 11 - Aggravamento del rischio	10
Art. 12 - Diminuzione del rischio Accettazione della suddivisione del massimale	10
Art. 13 - Altre assicurazioni	10
Art. 14 - Diritto di accesso e ispezioni tecniche	11
Art. 15 - Pagamento del premio	11
Art. 16 - Modifiche dell' Assicurazione	11
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge ed interpretazione del contratto	11
Art. 18 - Estensione territoriale	11
Art. 19 - Recesso in caso di sinistro	11
PARTE V: CONDIZIONI PARTICOLARI	14
NOTA INFORMATIVA	16

ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE

I. AVVERTENZE

1. La **Polizza** ha validità solo se è firmata in calce e sulla Scheda da un rappresentante autorizzato di AIG Europe. La Scheda, la documentazione con la quale sono rese alla **Società** le dichiarazioni e tutte le appendici costituiscono parte integrante della **Polizza**. La **Polizza** sostituisce qualsiasi precedente dichiarazione, promessa o impegno delle parti in relazione al presente contratto e all'oggetto dello stesso.
2. I titoli che precedono gli articoli sono da intendersi come puro riferimento e non modificano il significato degli stessi. Il significato delle parole e delle espressioni utilizzate nel testo rimane invariato tanto al singolare quanto al plurale.
3. Nella **Polizza**, il significato delle parole in **grassetto** è solo quello indicato nelle "Definizioni". Le parole non definite sono utilizzate nella **Polizza** secondo la loro accezione comune.
4. Le parti evidenziate con scrittura MAIUSCOLA, IN CORSIVO E SOTTOLINEATURA, sono quelle che indicano scadenze, nullità o limitazioni delle garanzie che, ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, devono essere riportate "mediante caratteri di particolare evidenza".

II. DEFINIZIONI

- **Assicurato.** Il soggetto il cui interesse è protetto dalla **Polizza**.
- **Attività.** L'attività, indicata nella Scheda, per cui è prestata la copertura assicurativa prevista dalla **Polizza**
- **Contraente.** Il soggetto che stipula la **Polizza**. Se non diversamente specificato, coincide con l'**Assicurato**.
- **Costi di Bonifica e Ripristino.** Spese necessarie sostenute, in misura ragionevole, direttamente dall'**Assicurato**, o da un terzo, che ne richieda il rimborso all'**Assicurato**, sulla base di quanto prescritto dalla **Normativa in Materia Ambientale** per :
 - * (bonifica) gli interventi di: caratterizzazione, progettazione, esecuzione, compreso il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, atti ad eliminare in via definitiva le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti od a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nelle matrici ambientali ad un valore uguale o inferiore a quello imposto dalla **Normativa in Materia Ambientale**;
 - * (ripristino) l'insieme degli interventi che, successivamente a quelli di bonifica, si rendono necessari per recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità; le spese per l'attività di monitoraggio, eventualmente prevista dal progetto approvato dalle autorità competenti a conclusione dell'intervento di bonifica, ove non diversamente pattuito, sono comprese per un periodo non superiore a dodici mesi a partire dalla conclusione dell'intervento di bonifica.
- **Data di Retroattività.** Data, antecedente a quella di decorrenza, dopo la quale gli **Eventi di Inquinamento** provocano un **Sinistro** coperto dalla **Polizza**. Se non viene specificata alcuna **Data di Retroattività** nella Scheda, questa coincide con la data di decorrenza della **Polizza**.
- **Evento di Inquinamento.** Qualsiasi circostanza estranea allo svolgimento ordinario dell'**Attività**, non cagionata intenzionalmente dall'**Assicurato**, che provochi la fuoriuscita nello **Stabilimento**, e/o da qui verso l'esterno, di sostanze in quantità e con caratteristiche tali da arrecare danno all'uomo, alle matrici ambientali (acqua, aria e suolo), ai beni materiali; compromettere gli usi legittimi dell'ambiente e/o di tali beni, o per le quali la **Normativa in Materia Ambientale** imponga comunque la riduzione delle quantità presenti, nelle matrici ambientali o nei beni materiali, delle sostanze così fuoriuscite entro i limiti dalla stessa stabiliti.
- **Normativa in Materia Ambientale.** Qualsiasi direttiva o regolamento comunitario, legge o disposizione avente forza di legge, decreto, regolamento o ordinanza di autorità pubbliche, concernente la salute pubblica, la sicurezza e la tutela dell'ambiente, in materia di inquinamento.
- **Periodo di Assicurazione.** Il periodo di validità della **Polizza** compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate nella Scheda.
- **Polizza.** Il documento che prova l'assicurazione.
- **Richiesta di Risarcimento.** Comunicazione scritta proveniente da un terzo con la quale viene avanzata una richiesta di risarcimento o di altra forma di tutela, nei confronti dell'**Assicurato** quale responsabile di un **Evento di Inquinamento**.
- **Serbatoi interrati.** Si intende qualunque serbatoio o cisterna, ivi comprese le relative tubazioni sotterranee di collegamento con il serbatoio o la cisterna, che si trovi al di sotto della superficie del terreno per almeno il 10 (dieci) % del proprio volume. Per evitare dubbi, i disoleatori non sono considerati serbatoi interrati.
- **Sinistro.** La comunicazione scritta da parte dell'**Assicurato** alla **Società**, e se prescritto dalla **Normativa in Materia Ambientale** alle autorità competenti, della scoperta di un **Evento di Inquinamento** o del ricevimento di una **Richiesta di Risarcimento**.
- **Società.** L'impresa assicuratrice.
- **Stabilimento.** Area sottoposta al controllo dell'**Assicurato**, la cui ubicazione è indicata nella Scheda, all'interno della quale si svolge l'**Attività**.

III. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE

Art. 1 - Oggetto della Polizza

- 1.1 Secondo i termini e le condizioni della presente **Polizza**, la **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** esclusivamente dalle conseguenze, previste nelle garanzie elencate di seguito ed operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda, di qualsiasi **Sinistro** verificatosi nello svolgimento dell'**Attività** presso lo **Stabilimento** indicati nella Scheda.
- A. **Costi di Bonifica e Ripristino**, delle sole matrici ambientali (acqua, aria e suolo) entro i confini della **Stabilimento**, che si rendono necessari a seguito di un **Evento di Inquinamento**.
- B. Danneggiamento materiale, totale o parziale, di cose di proprietà dell'**Assicurato** poste entro i confini della **Stabilimento**, cagionato da un **Evento di Inquinamento**.
- C. Risarcimento di danni cagionati a terzi, sia entro che al di fuori dei confini dello **Stabilimento**, per:
- * morte e lesioni personali;
 - * danneggiamento materiale (compresa la riduzione di valore), totale o parziale, di cose, intendendosi con tale termine gli oggetti materiali, la flora e la fauna, con esclusione dei **Costi di Bonifica e Ripristino**.
 - * sospensioni totali o parziali di attività produttive, commerciali o di fornitura di servizi ed in genere dalla perdita d'uso di cose nell'ambito del sito contaminato a seguito dell'**Evento di Inquinamento**.
- D. Danno ambientale (ex Art. 300, DLgs 152/06), inteso come deterioramento significativo e misurabile – purché permanente – provocato alle specie protette, agli habitat naturali, alla flora e alla fauna selvatiche, alle acque, al terreno ed alla utilità garantita dalle suddette risorse naturali ad altre risorse naturali e/o al pubblico); i costi relativi alle azioni effettuate direttamente sul sito contaminato e sul suo ecosistema volte a riparare, risanare e a ripristinare, le risorse naturali e i servizi delle stesse garantendo anche il mantenimento a lungo termine dello stato di conservazione del sito e del suo ecosistema in situazione analoga a quella precedente il verificarsi dell'**Evento di Inquinamento**.
- E. **Costi di Bonifica e Ripristino** che si rendono necessari a seguito del propagarsi degli effetti di un **Evento di Inquinamento**, verificatosi entro i confini dello **Stabilimento**, all'esterno dello stesso.
- 1.2 Secondo i termini e le condizioni della presente **Polizza**, la **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** dalle spese per la messa in sicurezza d'emergenza, per tali intendendosi le spese per interventi urgenti e temporanei sostenute in misura ragionevole dall'**Assicurato** in caso di minaccia imminente che si verifichi, o al verificarsi di, un **Evento di Inquinamento** allo stesso imputabile, al fine di neutralizzare tale minaccia, ovvero di contenere la diffusione dello stesso - in attesa dell'eventuale ulteriore intervento di bonifica - e le conseguenze del **Sinistro** indennizzabile a termini di **Polizza**. TALI SPESE SONO COMPRESI IN GARANZIA NELL'AMBITO DEL MASSIMALE PER SINISTRO INDICATO NELLA SCHEDA (PUNTO 8.2), ENTRO IL SOTTOLIMITE INDICATO NELLA SCHEDA. AL PUNTO 9.2 ED ALLE STESSE NON SI APPLICA ALCUNA FRANCHIGIA (O SCOPERTO). FERMO L'OBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVISTO DALL'ART. 7 DELLA POLIZZA. IL SUDDETTO SOTTOLIMITE NON SI APPLICA NEL CASO IN CUI PERVENGA ALLA SOCIETA' DETTAGLIATA COMUNICAZIONE SCRITTA SU QUANTO OCCORSO E SUGLI INTERVENTI EFFETTUATI, ENTRO QUARANTOTTO ORE DAL MANIFESTARSI DELLA MINACCIA IMMINENTE, O DAL VERIFICARSI DI UN EVENTO DI INQUINAMENTO.

ART. 2 - ESCLUSIONI

A) L'ASSICURAZIONE NON E' OPERANTE PER:

- 2.1 RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE. – QUALSIASI RESPONSABILITÀ CHE, NON SUSSISTENDO A SENSI DI LEGGE, L'ASSICURATO SI SIA ASSUNTO MEDIANTE CONTRATTO.
- 2.2- RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO. – QUALSIASI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI PRESTATORI DI LAVORO CHE SUBISCONO IL DANNO IN OCCASIONE DI LAVORO O DI SERVIZIO RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ PER LA QUALE E' PRESTATO L'ASSICURAZIONE.
- 2.3 BENI CHE COMPONGONO LO STABILIMENTO. – QUALSIASI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DEI BENI CHE COMPONGONO LO STABILIMENTO (IMMOBILI, IMPIANTI, ECC.), O DEL SITO SU CUI SORGE LO STESSO.
- 2.4 SOGGETTI COLLEGATI. – EVENTI DI INQUINAMENTO CHE ABBIANO CAGIONATO DANNI A QUALSIASI SOGGETTO, PERSONA FISICA O GIURIDICA, CHE SI TROVI CON L'ASSICURATO IN UN RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE, CONTROLLO, COLLEGAMENTO O SOTTOPOSIZIONE A COMUNE CONTROLLO.
- 2.5 INTENZIONALE MANCATA OSSERVANZA DI NORME. – EVENTI DI INQUINAMENTO DERIVANTI DA, O ATTRIBIBILI A, INOSSERVANZA INTENZIONALE DA PARTE DELL'ASSICURATO DI LEGGI, DIRETTIVE, REGOLAMENTI, STATUTI, NORMATIVE O CONSUETUDINI AVENTI FORZA DI LEGGE O VERO DI AVVISI DI VIOLAZIONE, ORDINI ESECUTIVI O DISPOSIZIONI DI AUTORITÀ PUBBLICHE.

- 2.6 OMESSA DICHIARAZIONE DI FATTI NOTI. – EVENTI DI INQUINAMENTO GIÀ VERIFICATISI O DERIVANTI DA CIRCOSTANZE CHE NE RENDANO PROSSIMO E CERTO IL VERIFICARSI, SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI DECORRENZA, O ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ OVE CONCESSA, DEI QUALI L'ASSICURATO ERA A CONOSCENZA, O CHE AVREBBE POTUTO CONOSCERE USANDO L'ORDINARIA DILIGENZA, E CHE NON SONO STATI DICHIARATI DALL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ.
- 2.7 INQUINAMENTO PREESISTENTE. – EVENTI DI INQUINAMENTO CHE RIGUARDINO AREE IN CUI LE SOSTANZE FUORIUSCITE SIANO GIÀ PRESENTI IN CONCENTRAZIONI SUPERIORI A QUELLE PREVISTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE.
- 2.8 MANCATO PRESIDIO DELLO STABILIMENTO. – EVENTI DI INQUINAMENTO CHE SI VERIFICANO E/O SI MANIFESTANO, SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA IN CUI VIENE A MANCARE IL CONTROLLO OPERATIVO DELLO STABILIMENTO.
- 2.9 VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO DELL'AREA INTERESSATA DALL'EVENTO DI INQUINAMENTO. – L'EVENTUALE INCREMENTO DEI COSTI DI BONIFICA E RIPRISTINO IN CONSEGUENZA DELLA VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO DEL SITO INTERVENUTA DURANTE L'INTERVENTO DI BONIFICA.
- 2.10 ONERI NON ASSICURABILI. – QUALSIASI PAGAMENTO L'ASSICURATO SIA TENUTO AD EFFETTUARE PER UNO DEI SEGUENTI TITOLI:
- * SANZIONI, MULTE, AMMENDE DA CHIUNQUE COMMINATE, NONCHÉ I COSIDDETTI DANNI PUNITIVI;
 - * IMPOSTE E TASSE;
 - * QUALSIASI RISARCIMENTO O INDENNIZZO PER EVENTI CHE LA LEGGE CONSIDERI NON ASSICURABILI.
- 2.11 ALTERAZIONI GENETICHE. – EVENTI DI INQUINAMENTO CHE PROVOCANO ALTERAZIONI DI CARATTERE GENETICO.
- 2.12 INQUINAMENTO DI ORIGINE EPIDEMIOLOGICA. – EVENTI DI INQUINAMENTO ORIGINATI DA CONTAMINAZIONE DI TIPO BIOLOGICO, PER TALE INTENDENDOSI QUELLA PRODotta DA VIRUS, BATTERI, FUNGHI, SPORE, ECC.
- 2.13 POZZI PERDENTI. – EVENTI DI INQUINAMENTO CHE SI VERIFICANO ATTRAVERSO POZZI PERDENTI.
- 2.14 AREE DI MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO – QUALSIASI TIPO DI SPESA E/O COSTI SOSTENUTI PER EVITARE, CONTENERE O RIPARARE UN DANNO A SUOLO, SOTTOSUOLO ED ACQUE DI FALDA, NEL CASO IN CUI LE AREE DI MOVIMENTAZIONE E/O STOCCAGGIO DELLE SOSTANZE (IVI COMPRESI I RIFIUTI) NON SIANO IMPERMEABILIZZATE E, IL DRENAGGIO DELLE STESSE, NON SIA DOTATO DI MEZZI DI PROTEZIONE O CONTENIMENTO DI SPANDIMENTI ANCHE IMPROVVISI.
- 2.15 VERIFICHE DELLA CONFORMITÀ NORMATIVA - TUTTE LE SPESE O I COSTI SOSTENUTI VOLONTARIAMENTE DALL'ASSICURATO, O IMPOSTE DALLE AUTORITÀ DI CONTROLLO, PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO O CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE E PER LE SPESE O I COSTI CHE, A SEGUITO DI TALI ATTIVITÀ, SI RENDONO NECESSARIE PER IL RIPRISTINO DELLA SUDETTA CONFORMITÀ. NON RIENTRANO NELLA SUDETTA ESCLUSIONE LE SPESE O I COSTI SOSTENUTI PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO O CONTROLLO CORRELATE ALL'INTERVENTO DI BONIFICA EFFETTUATO A SEGUITO DI UN EVENTO DI INQUINAMENTO RISARCIBILE A TERMINI DI POLIZZA.
- 2.16 SANZIONI ECONOMICHE O COMMERCIALI INTERNAZIONALI. - LA SOCIETÀ NON È TENUTA A FORNIRE COPERTURA ED A INDENNIZZARE ALCUNA SPESA O COSTO, O RISARCIRE ALCUNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO O COMUNQUE, IN GENERALE, A SOSTENERE ALCUN TIPO DI ESBORSO IN VIRTÙ DEL PRESENTE CONTRATTO QUALORA ESSA, LA SUA CAPOGRUPPO O LA SUA CONTROLLANTE, NEL FAR CIÒ, INCORRANO NEL PAGAMENTO DI QUALSIVOGLIA SANZIONE, PROIBIZIONE O RESTRIZIONE PREVISTA DA RISOLUZIONI DELLE NAZIONI UNITE O SANZIONI ECONOMICHE O COMMERCIALI, AI SENSI DELLE LEGGI O DEI REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA O DEGLI STATI UNITI D'AMERICA.
- B) L'ASSICURAZIONE, SALVO SPECIFICA PATTUIZIONE DI DEROGA, INOLTRE NON È OPERANTE PER:**
- 2.17 CESSIONE DELLO STABILIMENTO. – EVENTI DI INQUINAMENTO CHE SI VERIFICANO E/O SI MANIFESTANO, SIA ENTRO CHE OLTRE I CONFINI DELLO STABILIMENTO, SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA IN CUI LO STESSO VIENE VENDUTO, CEDUTO, O NE VENGA CEDUTO IL CONTROLLO OPERATIVO.
- 2.18 ATTIVITÀ DI TRASPORTO. – EVENTI DI INQUINAMENTO, VERIFICATISI OLTRE I CONFINI DELLO STABILIMENTO, DERIVANTI DALLA PROPRIETÀ, DAL POSSESSO O DALL'USO A QUALSIASI TITOLO DA PARTE DELL'ASSICURATO O DI ALTRI CHE OPERANO A SUO NOME, INCLUSE LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DI:
- * VEICOLI STRADALI A MOTORE, RIMORCHI O SEMIRIMORCHI AUTORIZZATI ALLA CIRCOLAZIONE SU STRADE PUBBLICHE, COMPRESI LE RELATIVE ATTREZZATURE O APPARECCHIATURE;
 - * AEREI, NAVI O VEICOLI SU ROTALE.

- 2.19 SERBATOI INTERRATI. - EVENTI DI INQUINAMENTO ORIGINATI DA QUALSIASI SERBATOIO INTERRATO SITUATO ENTRO I CONFINI DELLO STABILIMENTO, NEL SOTTOSUOLO, E DESTINATO A STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE DI SOSTANZE PRESENTI NELLO STABILIMENTO.
- 2.20 AMIANTO E PIOMBO. - EVENTI DI INQUINAMENTO ORIGINATI DA AMIANTO O QUALSIASI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO, PITTURE A BASE DI PIOMBO UTILIZZATE O APPLICATE A QUALSIASI COSTRUZIONE O STRUTTURA.
- 2.21 SOSTANZE RADIOATTIVE. - EVENTI DI INQUINAMENTO VERIFICATISI SIA ENTRO CHE OLTRE I CONFINI DELLO STABILIMENTO A CAUSA DELLA PRESENZA DI SOSTANZE RADIOATTIVE.
- 2.22 GUERRA E TERRORISMO. - SINISTRI DERIVANTI DA, O ATTRIBIBILI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE AD ATTI DI GUERRA (DICHIARATA O MENO), TERRORISMO, CONFLITTO ARMATO, ATTIVITÀ MILITARE, TERRORISTICA O DI GUERRA CIVILE, SABOTAGGIO, OCCUPAZIONE MILITARE, OSTILITÀ (DICHIARATA O MENO), RIBELLIONE, RIVOLUZIONE, DISORDINE CIVILE, INSURREZIONE, USURPAZIONE DI POTERE, CONFISCA NAZIONALIZZAZIONE, DISTRUZIONE O DANNEGGIAMENTO ALLA PROPRIETÀ DA PARTE O PER ORDINE DI QUALUNQUE AUTORITÀ GOVERNATIVA, PUBBLICA O LOCALE O QUALUNQUE ALTRA ORGANIZZAZIONE POLITICA O TERRORISTICA.

ART. 3 - INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE

- 3.1 L'ASSICURAZIONE VALE PER I SINISTRI VERIFICATISI DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE, A CONDIZIONE CHE:
- * L'EVENTO DI INQUINAMENTO DA CUI CONSEGUONO SI SIA VERIFICATO NEL MEDESIMO PERIODO DI ASSICURAZIONE O SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ, OVE CONCESSA, E
 - * LA MANIFESTAZIONE DELL'EVENTO DI INQUINAMENTO, O IL RICEVIMENTO DI UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DA PARTE DELL'ASSICURATO, SIA AVVENUTA PER LA PRIMA VOLTA DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE.
- 3.2 CON RIFERIMENTO ALLA GARANZIA DI CUI ALL'ART. 1.2 DELLA POLIZZA, RELATIVAMENTE ALLE MINACCE IMMINENTI DI EVENTI DI INQUINAMENTO, L'ASSICURAZIONE VALE A CONDIZIONE CHE LE STESSE SI SIANO:
- * ORIGINATE DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE O SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ, OVE CONCESSA, E
 - * MANIFESTATE PER LA PRIMA VOLTA DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE.
- 3.3 Nel caso in cui più **Richieste di Risarcimento** traggano origine da un medesimo **Evento di Inquinamento**, la data del ricevimento della prima di esse sarà considerata come data di tutte le **Richieste di Risarcimento**, anche se presentate successivamente alla data di scadenza del **Periodo di Assicurazione**.

Art. 4 - Proroga del termine per la denuncia dei Sinistri

Se la presente **Polizza** non viene rinnovata per ragioni diverse dal mancato pagamento del premio o dall'inosservanza delle condizioni di **Polizza** da parte dell'**Assicurato**, il **Contraente** avrà diritto al periodo di proroga del termine per la denuncia dei **Sinistri** indicato nella Scheda, durante il quale potrà dare notifica di qualsiasi **Sinistro** derivante da un **Evento di Inquinamento** verificatosi durante il **Periodo di Assicurazione** o successivamente alla **Data di Retroattività**, ove concessa. Il periodo di proroga del termine per la denuncia dei **Sinistri** non si applica nel caso in cui la presente **Polizza** venga sostituita o le medesime garanzie siano prestate con altra copertura.

ART. 5 - LIMITI DI RISARCIMENTO

- 5.1 IL MASSIMALE AGGREGATO INDICATO NELLA SCHEDA RAPPRESENTA L'ESBORSO MASSIMO CHE LA SOCIETÀ È TENUTA A SOSTENERE PER L'INTERO PERIODO DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE E PER TUTTE LE GARANZIE PRESTATE.
- PERTANTO, IN NESSUN CASO LA SOCIETÀ RISponderà PER SOMME ECCEDENTI DETTO MASSIMALE PER PIÙ:
- * SINISTRI, ANCHE SE NOTIFICATI IN TEMPI DIVERSI - INCLUSO IL PERIODO DI PROROGA PREVISTO DALL'ART. 4 - CHE TRAGGANO ORIGINE DA UNA STESSA CAUSA;
 - * SINISTRI COMUNQUE ORIGINATI, NOTIFICATI DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE O DURANTE IL PERIODO DI PROROGA PREVISTO DALL'ART. 4;
 - * ASSICURATI CORRESPONSABILI NEL MEDESIMO SINISTRO OD IN ALTRI DIFFERENTI SINISTRI.
- 5.2 IL MASSIMALE PER SINISTRO INDICATO NELLA SCHEDA RAPPRESENTA IL MASSIMO ESBORSO CHE LA SOCIETÀ È TENUTA A SOSTENERE PER CIASCUN SINISTRO, ANCHE SE DENUNCIATO NEL PERIODO DI PROROGA COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 4 AI FINI DEL PRESENTE PARAGRAFO PIÙ RICHIESTE DI RISARCIMENTO CHE TRAGGANO ORIGINE DA UN UNICO EVENTO DI INQUINAMENTO SARANNO CONSIDERATE COME UN UNICO SINISTRO.

ART. 6 - FRANCHIGIA O SCOPERTO

SONO A CARICO DELL'ASSICURATO PER CIASCUN SINISTRO LA FRANCHIGIA O SCOPERTO – CON IL MINIMO ED IL MASSIMO - INDICATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA. LA LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI ALL'ASSICURATO A TERMINI DELLA PRESENTE POLIZZA AVVERRÀ AL NETTO DI TALI SOMME.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

- 7.1 IL CONTRAENTE COME CONDIZIONE PER L'OPERATIVITÀ DELLA PRESENTE POLIZZA, DOVRÀ DARE AVVISO SCRITTO ALLA SOCIETÀ DI QUALSIASI EVENTO DI INQUINAMENTO SCOPERTO, O RICHIESTA DI RISARCIMENTO RICEVUTA, DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE, O DURANTE IL PERIODO DI PROROGA DEL TERMINE PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI, SE APPLICABILE, NON APPENA POSSIBILE E COMUNQUE NON OLTRE TRE GIORNI. L'INADEMPIMENTO DI TALE OBBLIGO PUÒ COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO.
- 7.2 Ogni avviso deve avere forma scritta ed essere trasmesso - anche via fax - agli altri indirizzi o destinatari precedentemente comunicati per iscritto dalla Società.
- 7.3 La data di spedizione viene considerata quale data di notifica e la prova della spedizione sarà considerata prova dell'adempimento dell'obbligo di notifica.

ART. 8 - GESTIONE DEI SINISTRI - SPESE

- 8.1 L'ASSICURATO HA L'OBBLIGO DI:
- * FORNIRE OGNI RAGIONEVOLE ASSISTENZA ALLA SOCIETÀ E COOPERARE NELLE AZIONI DI DIFESA PER OGNI RICHIESTA DI RISARCIMENTO E NELL'ESERCIZIO DELL'EVENTUALE AZIONE SURROGATORIA DA PARTE DELLA SOCIETÀ;
 - * USARE LA DILIGENZA NECESSARIA E FARE, O CONCORRERE A FARE, TUTTO CIÒ CHE È RAGIONEVOLMENTE POSSIBILE PER EVITARE O LIMITARE LE CONSEGUENZE DI QUALSIASI SINISTRO INDENNIZZABILE A TERMINI DI POLIZZA; FORNIRE ALLA SOCIETÀ LE INFORMAZIONI E L'ASSISTENZA RICHIESTE CHE CONSENTANO DI INDAGARE SU QUALSIASI SINISTRO E/O DI DETERMINARE L'ESPOSIZIONE A TERMINI DI POLIZZA.
- 8.2 Nell'adempimento dell'obbligo di bonifica a seguito di **Eventi di Inquinamento** nei termini imposti dalla **Normativa in Materia Ambientale**, l'Assicurato dovrà designare professionisti competenti ed appaltare tali lavori a soggetti scelti di comune accordo con la Società. L'Assicurato darà avviso alla Società di tutte le azioni e le misure adottate in conformità a quanto stabilito nel presente articolo.
- 8.3 La Società ha la facoltà, ma non l'obbligo, di assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
- 8.4 Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere alla **Richiesta di Risarcimento** proposta nei confronti dell'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del sottolimito applicabile, o del massimale ove non sia previsto un sottolimito. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto importo, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
- 8.5 La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da esso designati e non risponde delle spese di giustizia penale.
- 8.6 La Società ha il diritto in ogni momento dopo la notifica di un **Sinistro** di effettuare il pagamento all'Assicurato dell'importo del massimale applicabile o della parte di questo che residua dopo il pagamento di altri **Sinistri** e, una volta eseguito tale pagamento, tutte le obbligazioni della Società nei confronti dell'Assicurato a termini di **Polizza**, comprese, se previste, quelle concernenti le spese legali, cesseranno.
- 8.7 LA PRESENTE POLIZZA NON OPERA NEL CASO IN CUI L'ASSICURATO RICONOSCA O ASSUMA QUALSIASI RESPONSABILITÀ, CONCORDI QUALSIASI LIQUIDAZIONE, PRESTI ACQUIESCENZA A QUALSIASI DECISIONE, O SOSTENGA QUALUNQUE SPESA LEGALE SENZA IL PREVENTIVO CONSENSO SCRITTO DELLA SOCIETÀ. IL CONSENSO DELLA SOCIETÀ NON POTRÀ ESSERE IRRAGIONEVOLMENTE NEGATO, SEMPRE CHE LA SOCIETÀ SIA STATA POSTA NELLE CONDIZIONI DI ESERCITARE TALE DIRITTO A TERMINI DI POLIZZA.
- 8.8 La Società può procedere alla liquidazione di qualsiasi **Sinistro** previo consenso dell'Assicurato. Se la Società nega il consenso, l'obbligazione della Società relativamente a tale **Sinistro** non potrà eccedere l'importo, al netto dello scoperto o della franchigia applicabile, per il quale sarebbe stato possibile raggiungere un accordo in relazione a tale **Sinistro**, oltre alle spese legali alla data in cui tale proposta di liquidazione è stata avanzata per iscritto dalla Società.

Art. 9 – Liquidazione dei Sinistri - Controversie

La liquidazione dei **Sinistri** avviene mediante accordo diretto fra le parti o, a richiesta di una di esse, da parte di un collegio di periti nominati uno dall'**Assicurato** ed uno dalla **Società** e il terzo di comune accordo tra i primi due. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il **Assicurato**. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà tra di esse.

I periti devono:

- a) indagare sulle cause, circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità dell'**Evento di Inquinamento**;
- b) verificare l'esattezza di qualsiasi dichiarazione relativa alle circostanze del rischio resa dal **Contraente** ed accertare se, al momento del verificarsi dell'**Evento di Inquinamento**, esistevano circostanze che avevano modificato il rischio e che non erano state comunicate alla **Società**;
- c) verificare se l'**Assicurato** ha adempiuto agli obblighi previsti a suo carico dall'art. 8;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del **Sinistro** in conformità con le disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere esposti in apposita relazione, con allegate le stime dettagliate, il tutto da redigersi in doppio originale, una per ciascuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui alla lettera d) sono obbligatori tra le parti, le quali rinunciano sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, dolo, violenza, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità del danno.

La perizia è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nella relazione.

I periti sono dispensati dall'osservanza di qualsiasi formalità procedurale.

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, validità, esecuzione e scioglimento della presente **Polizza**, precedente o successiva alla sua cessazione, verrà demandata in via esclusiva ad un collegio arbitrale in base alle norme di diritto processuale civile applicabili. Il procedimento si svolgerà in lingua italiana. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri che abbiano conoscenza delle questioni giuridiche assicurative rilevanti per la soluzione della controversia. La **Società** ed l'**Assicurato** nomineranno un arbitro ciascuno e il terzo verrà nominato di comune accordo dai primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano. La decisione degli arbitri sarà definitiva e vincolante per le parti. I costi relativi al compenso spettante agli arbitri, ai mediatori ed alle altre spese di arbitrato verranno sostenuti in parti uguali dalla **Società** e dall' **Assicurato**. Per il resto, ciascuna parte sosterrà i propri costi di arbitrato.

Nel caso in cui sorgano controversie separate tra la **Società** e diversi **Assicurati** queste saranno risolte insieme o in successione, come gli arbitri o i mediatori riterranno opportuno.

IV. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Sottoscrivendo la presente **Polizza** il **Contraente** conferma:

- * che le dichiarazioni rese direttamente o tramite il broker sono accurate e complete e riconosce che la **Società** ha emesso questa **Polizza** in conformità e sulla base di tali dichiarazioni;
- * di prendere atto che dichiarazioni inesatte relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (Artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.);
- * CHE L'OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE DI QUESTA POLIZZA DA PARTE DI TUTTI GLI ASSICURATI È CONDIZIONE ESSENZIALE DELLA VALIDITÀ DELLA STESSA E DI QUALSIASI EVENTUALE OBBLIGO INDENNITARIO DELLA SOCIETÀ;

Art. 11 - Aggravamento del rischio

11.1 Il **Contraente** deve dare comunicazione scritta alla **Società** di ogni aggravamento del rischio.

11.2 GLI AGGRAVAMENTI DI RISCHIO NON NOTI O NON ACCETTATI DALLA SOCIETÀ POSSONO COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO, NONCHÉ LA STESSA CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE (ART. 1898 COD. CIV.).

Art. 12 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la **Società** è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del **Contraente** (ART. 1897 COD. CIV.).

Art. 13 - Altre assicurazioni

Nel caso in cui sia, o sia stata, stipulata un'altra assicurazione per il medesimo rischio garantito dalla presente **Polizza**, l'**Assicurato** dovrà prontamente darne avviso per iscritto alla **Società** e fornire, su richiesta della **Società**, copia della relativa polizza. In caso di sinistro, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Cod. Civ.). Nel caso in cui sia operante un'altra assicurazione, indipendentemente dagli importi dei massimali, per il rischio coperto dalla presente **Polizza**, gli obblighi della **Società** sono definiti come segue.

- * Se nessuna altra assicurazione è stata stipulata a primo rischio, la presente **Polizza** opererà a primo rischio e gli obblighi della **Società** rimarranno invariati. Se altra assicurazione è stata stipulata a primo rischio, la **Società** sarà tenuta al solo pagamento di una quota determinata secondo il metodo descritto nel punto seguente.
- * Se tutte le altre assicurazioni prevedono il pagamento in quote uguali, anche la **Società** risponderà della stessa quota in modo tale che ogni Assicuratore contribuisca per un uguale importo fino a che ha raggiunto il proprio massimale o fino a che l'intero **Sinistro** è stato indennizzato.
- * Se le altre assicurazioni non prevedono quote uguali, la **Società** contribuirà in proporzione al proprio massimale in modo tale che la quota di indennizzo dovuta da ciascun Assicuratore sia uguale al rapporto tra il massimale previsto dalla sua **Polizza** e la somma dei massimali delle polizze di tutti gli assicuratori.

Art. 14 - Diritto di accesso e ispezioni tecniche

Il **Contraente** acconsente a che la **Società** possa accedere a tutte le informazioni elaborate o rilevate da qualsiasi **Assicurato**, raccogliere informazioni presso qualsiasi **Assicurato** e a prendere visione di qualsiasi documento concernenti il rischio coperto dalla presente **Polizza**, sia esso considerato rilevante o meno da parte dell'**Assicurato**.

Nel rispetto dei diritti dell'**Assicurato**, qualsiasi rappresentante autorizzato della **Società** avrà il diritto e la facoltà, ma non l'obbligo, di assumere informazioni dall'**Assicurato** e di ispezionare in qualsiasi momento, durante il periodo di validità dell'**Assicurazione**, o successivamente, lo **Stabilimento**. Né la **Società** né i suoi rappresentanti assumeranno alcuna responsabilità od obbligo nei confronti dell'**Assicurato** o di qualsiasi altra parte, persona fisica o giuridica, in conseguenza di tale diritto di ispezione e del suo esercizio. Né il diritto della **Società** a compiere ispezioni, prelievi di campioni e monitoraggi, né la loro effettuazione e la documentazione dei risultati varranno in alcun modo a certificare o garantire nell'interesse dell'**Assicurato** o di altri che lo **Stabilimento** e l'**Attività** sono conformi alla **Normativa in Materia Ambientale**, o alle regole di buona tecnica o a qualunque altra, legge, regolamento o prescrizione. Il **Contraente** acconsente a mettere a disposizione a proprie spese personale adeguato e qualsiasi altra risorsa per assistere i rappresentanti della **Società** durante le ispezioni.

Art. 15 - Pagamento del premio

15.1 L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

15.2 **QUALORA IL CONTRAENTE NON VERSI I PREMI O LE RATE DI PREMIO SUCCESSIVE L'ASSICURAZIONE RESTA SOSPESA DALLE ORE 24 DEL 15° GIORNO DOPO QUELLO DELLA SCADENZA E RIPRENDE EFFICACIA DALLE ORE 24 DEL GIORNO DEL PAGAMENTO, FERME LE SUCCESSIVE SCADENZE (ART. 1901 COD. CIV.)**

Art. 16 – Modifiche dell'Assicurazione

Le modifiche alla presente **Polizza** possono essere apportate solo mediante appendice scritta emessa dalla **Società**.

Art. 17 – Rinvio alle norme di legge ed interpretazione del contratto

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di diritto italiano.

Art. 18 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto origine dai Siti Assicurati, anche essi ubicati nell'Unione europea.

Art. 19 – Recesso in caso di sinistro.

Si conviene che, a seguito di ogni denuncia di Sinistro le Parti possono recedere dal contratto, tramite lettera raccomandata, con preavviso di quindici (15) giorni. Soltanto nel caso in cui il diritto di recesso sia esercitato da parte della Società, la stessa sarà tenuta a rimborsare all'Assicurato la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al Periodo di Assicurazione non fruito. In caso di recesso da parte dell'Assicurato tale rimborso non verrà di contro riconosciuto.



IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

**AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia**

Ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, cod. civ., il Contraente dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli:

ART. 1 Oggetto della Polizza;
ART. 2 ESCLUSIONI;
ART. 3 INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE;
ART. 5 LIMITI DI RISARCIMENTO;
ART. 6 FRANCHIGIA O SCOPERTO;
ART. 8 GESTIONE DEI SINISTRI - SPESE;
ART. 9 Liquidazione dei Sinistri – controversie;
ART. 14 Diritto di accesso e ispezioni tecniche;

IL CONTRAENTE



V. CONDIZIONI PARTICOLARI

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

**AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia**



Ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, cod. civ., il Contraente dichiara di approvare specificamente le seguenti Condizioni Particolari seguenti articoli:

CP 1 XXXXXXXXXXXXX;

CP 2;

CP 3;

CP 4;

.....;

IL CONTRAENTE



Informativa sulla Privacy di AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia



Come utilizziamo i Dati Personali

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I “**Dati Personali**” identificano e si riferiscono a lei o ad altri individui (ad es., il suo partner o altri membri della sua famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovrà (salvo che non si convenga diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.

Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con lei, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il suo consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da lei forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con lei. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
- Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le condizioni di assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
- Assistenza e consulenza su questioni mediche e di viaggio
- Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
- Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
- Accertamento e difesa di diritti legali
- Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del suo Paese di residenza)
- Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
- Marketing, ricerca e analisi di mercato

Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).

I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste di indennizzo e condivisi con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri per l'indennizzo dei lavoratori. Possiamo eseguire ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferiti a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del suo Paese di residenza). Quando compiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i suoi Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Sicurezza dei Dati Personali - Per mantenere i suoi Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, le confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

I vostri diritti - Lei è titolare di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati ed in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei suoi Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui suoi diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (vedere al prossimo paragrafo).

Informativa sulla Privacy- Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i suoi Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potrà trovare all'indirizzo: <https://www.aig.co.it/informativa-privacy>.

In alternativa, potrà richiedere una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra 17, 20123, Milano o tramite e-mail all'indirizzo: responsabiledeiprotezionedeidati.it@aig.com.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225